



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO: Presa d'atto della sentenza n. 3096/2026 resa dal Tribunale di Palermo – III sez. civ. nel procedimento n. 2888/2024.

L'Estensore: TERESA AIELLO

Proposta N. 1619 Del 12/10/2026 Dirigente U.O.S. Ufficio Legale
 Allegati: 1 Dirigente Avvocato FRANCESCA MARIA CARINI
 Firmato da Francesca Maria Carini
 Data 12-10-2026

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa
 644 Anno 2026 Conto 2.02.02.01.0101 Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali Importo 450.000,00 |
 Anno 2026 Conto 5.09.03.02.0101 spese legali per contenziosi Importo 244.625,84 |
 Data imputazione spesa
 13/10/2026

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
 Il Direttore Area Economica Finanziaria

Firmato da Valerio Castiglia
 Data 13-10-2026

Parere Favorevole

Il Direttore
 Amministrativo

Firmato da Sergio Consagra
 Data 13-10-2026

La Direttrice
 Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Firmato da Maria Grazia Furnari
 Data 16-10-2026

Parere Favorevole

Il Direttore
 Sanitario

Firmato da Rosalia Mure'
 Data 15-10-2026

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

Firmato da Grazia Scalici
 Data 16-10-2026

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

PREMESSO CHE	-con atto di citazione regolarmente notificato in data 4 marzo 2024, i sig.ri N.L.B. e S.L.B. hanno convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone al fine di ottenerne l'accertamento della responsabilità per la morte della congiunta sig.ra G.T; -la sig.ra G.T., a seguito di accesso in Pronto Soccorso, è stata ricoverata presso l'U.O. di Psichiatria di quest'A.O.U.P. in data 5 marzo 2017 per essere sottoposta a terapia psicofarmacologica; - controparte, in sede di atto di citazione, ha sostenuto che la mattina del 9 marzo 2017 la sig.ra G.T. si fosse allontanata dal reparto di Psichiatria, attraverso una porta aperta e non allarmata e che, successivamente, la stessa, attraverso una porta, anche questa non chiusa, in cattivo stato di manutenzione e danneggiata, si fosse recata nel terrazzo del Reparto, ponendo in essere una condotta anti-conservativa, gettandosi nel vuoto; - in seguito, la paziente è stata ricoverata nella UO di Terapia Intensiva Polivalente per il prosieguo delle cure, nonostante le quali, il 13/03/2017, alle ore 7:45 decedeva per insufficienza multiorgano in paziente con esiti di politrauma; -i predetti attori hanno rappresentato che, a seguito del decesso, fosse stato instaurato il procedimento penale R.G.N.R. n. 16439/2020 – R.G.T. n. 952/ 2023, per l'accertamento del reato di cooperazione in omicidio colposo, nei confronti dei titolari, a vario titolo, di una posizione di garanzia nei confronti della sig.ra G.T. ed incardinati presso quest'A.O.U.P; - al giudizio civile è stato assegnato il numero di R.G. n. 2888/2024 e che la difesa aziendale è stata patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; - ai fini difensivi, l'Unità di Staff- Ufficio Legale e Contenzioso ha, con nota pec prot. n. 22778/2024, trasmesso all'Avvocatura Distrettuale apposita relazione tecnica a firma dell'Ing. Di Giorgi e relazione medico-psichiatrica a firma della Dott.ssa Triolo; - l'Avvocatura Distrettuale, all'atto della costituzione in giudizio, ha richiesto il rigetto della domanda attorea, evidenziando che l'Azienda avesse adottato le misure di protezione necessarie al caso concreto, dal momento che la sintomatologia depressiva della sig.ra G.T. era stata correttamente qualificata come di entità lieve-media, con relativa esclusione del rischio suicidario;
DATO ATTO	-che, il Giudice precedente ha ritenuto l'opportunità di assumere al fascicolo del giudizio civile le prove orali e documentali raccolte nel procedimento penale, avuto particolare riguardo all'esame testimoniale del Dott. Miceli, consulente tecnico del Pubblico Ministero, escusso in sede di udienza dibattimentale; -che, per come si evince in sentenza, quest'ultimo ha rilevato che, nonostante rientrassero in un canone di correttezza la terapia farmacologica somministrata alla paziente a seguito dei colloqui psichiatrici effettuati, vi fossero degli evidenti profili di criticità in ordine alla mancata sussistenza di una porta di entrata e di uscita "allertata" all'ingresso del Reparto, dal momento che è sempre presente un rischio suicidario generico in un paziente ivi ricoverato con diagnosi di depressione; -che, nelle more del giudizio civile, è stata resa la sentenza penale n. 6818/2024 del 25 ottobre 2024, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità penale del

Direttore pro-tempore dell'U.O. di Psichiatria per il reato di omicidio colposo, dal momento che *“trattandosi dunque di riorganizzare turni e compiti del personale addetto ad assistere e sorvegliare i degenti, in modo adeguato e compatibile con la natura dell'UOC (struttura < a porte aperte >), ciò non poteva che costituire prerogativa del Dirigente medico del reparto di Psichiatria, chiamato a coordinare e distribuire l'attività di servizio fra il personale in pianta organica. Né può negarsi la stretta correlazione esistente fra un sistema di organizzazione interna in grado di assicurare la costante, ininterrotta sorveglianza del transito attraverso le porte, e i doveri di tutela della salute e di affidamento della generalità dei ricoverati”*;

-che in data 11 maggio 2026, con sentenza n. 3096/2026, il Tribunale Civile di Palermo, valorizzando quanto precisato dal consulente del PM nella consulenza versata in atti e confermata nel corso della deposizione testimoniale, ha condannato quest'Azienda:

1) al pagamento in favore del sig. N.L.B. della somma di euro 332.435,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c 4 cc dalla sentenza al soddisfo;

2) al pagamento in favore di S.L.B. della somma complessiva di euro 309.687,50 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c 4 cc dalla sentenza al soddisfo;

3) al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 545 per spese vive, oltre a euro 100 per spese di mediazione e complessivi euro € 20.435,87 per compensi, oltre a spese Generali al 15% iva e cpa nella misura di legge, la cui metà (con riferimento ai compensi) va versata in favore dell'Erario stante l'ammissione di S.L.B. al patrocinio a spese dello Stato.

-che, in data 13 maggio 2026, con pec prot. n. 30890/26 l'Ufficio Legale ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale parere in ordine alla sussistenza o meno di profili idonei per la predisposizione del gravame avverso alla sfavorevole sentenza;

-che, in data 29 maggio 2026, l'Avvocatura Distrettuale, con comunicazione assunta al protocollo generale n. 34598/2026, ha rappresentato di non ritenere tale provvedimento utilmente impugnabile, dal momento che *“la pronuncia appare insuscettibile di censura sia nella parte in cui ha ravvisato una condotta omissiva colposa di codesta Amministrazione, consistita nel non avere adottato le misure di protezione imposte avuto riguardo alla posizione di garanzia assunta da codesta struttura ospedaliera nei confronti del paziente (peraltro a rischio suicidario), che laddove ha accertato la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento, effettuando il c.d. giudizio controfattuale. Sotto il primo profilo, dopo avere condivisibilmente rilevato che “La circostanza che la donna fosse a basso rischio suicidio non elide la prevedibilità dell'evento ma giustifica la mancata predisposizione di misure protettive più stringenti, quale l'adozione della sorveglianza continua, non esimendo, di certo, la dirigenza dall'adozione delle minime misure di sicurezza funzionali ad evitare che i pazienti ricoverati in Psichiatria possano, durante il ricovero, lasciare liberamente il reparto e recarsi, attraverso le scale, in terrazzo”, il Giudice ha accertato la circostanza “pacifica, emersa dalla istruttoria dibattimentale e comunque documentale, che la porta del reparto di psichiatria fungesse sia da porta di accesso e che da uscita di emergenza, con maniglia antipánico che consentiva l'apertura dall'interno e quindi l'allontanamento volontario di pazienti, - fosse, la mattina del 9 marzo 2017 - e comunque usualmente - aperta. Ed ancora, dagli atti risulta che anche la porta del terrazzo era in cattivo stato di manutenzione e danneggiata, e pertanto non idonea a impedire l'accesso al terrazzo di pazienti”, ciò anche in violazione delle Raccomandazioni Ministeriali n. 4 del 2008 per la prevenzione del suicidio in ambiente ospedaliero;*

	-che tale sentenza è stata notificata nell'interesse di controparte dall'Avv. Vizzini ai fini esecutivi in data 11 giugno 2026;
RAVVISATA	la necessità di procedere all'esecuzione di quanto statuito con sentenza n. 3096/2026, stante l'avvenuta notifica ai fini esecutivi ed avendo l'Avvocatura Distrettuale ritenuto tale provvedimento non utilmente impugnabile; la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive, con riserva di valutare successivamente le azioni da attivare per il recupero pro quota in danno di coloro sono stati ritenuti penalmente responsabili per le vicende sopradescritte;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 3096/2026 resa dal Tribunale di Palermo – III sez. civ. nel procedimento n. 2888/2024, pubblicata in data 11 maggio 2026 e ritenuta non utilmente impugnabile dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che ha patrocinato la causa;
RITENUTO	di dovere dare esecuzione alle statuizioni ivi emarginate e dunque di procedere al pagamento di: - € 347.665,99 (di cui € 332.435,00 per sorte ed € 15.230,99 per interessi di mora ex art. 1284 comma 4, dalla data della sentenza al 20 ottobre 2026) in favore del sig. N.L.B.; - € 323.876,28 (di cui € 309.687,50 per sorte ed € 14.188,78 per interessi di mora ex art. 1284 comma 4, dalla data della sentenza al 20 ottobre 2026) in favore del sig.ra S.L.B.; - € 12.865,64 (di cui € 10.217,93 per compensi, € 1.532,69 per spese generali, € 470,02 per cpa ed €. 645,00 per spese esenti) a titolo di spese legali in favore del sig. N.L.B, essendo state liquidate in suo favore la metà del totale di € 20.435,87 al netto di spese generali e cpa; - € 10.217,93 in favore dell'Erario a titolo di spese legali, stante l'ammissione della sig.ra S.L.B. al patrocinio gratuito;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti agli attori, giusta sentenza n. 2888/2024, comprensivi di sorte, interessi di mora e spese legali, di cui la metà dei compensi q da corrispondersi nei confronti dell'Erario;
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento: -€ 360.531,63 in favore del sig. N.L.B.; -€ 323.876,28 in favore della sig.ra S.L.B.; -€ 10.217,93 in favore dell'Erario;
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 694.625,84 nel seguente modo: -€ 450.000,00 sul conto 2.02.02.01.0101 – FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI 2026, attingendo all'accantonamento effettuato per la posizione in esame al IV trimestre 2025;

	<u>-€ 244.625,84 sul conto 5.09.03.02.0101 -Spese legali per contenziosi anno 2026.</u>
--	--

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.